



S.C. STUDIO ASSOCIATO

UFFICIO PAGHE – Consulente del Lavoro Dott. Luigi Bonesi

Carpenedolo, 17/03/2026

Spett.le

Cliente

“NEWS PAGHE – SC INFORMA”

*Gli esperti dell’ SC STUDIO ASSOCIATO predispongono mensilmente la rubrica **“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** a disposizione dei clienti dello studio.*

***“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.*

*In allegato si riporta **“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** n. **03/2026** del mese di **Marzo 2026**.*

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

Flussi d'ingresso 2026: distribuzione quote per lavoro subordinato non stagionale e per assistenza familiare Ministero del Lavoro, Note nn. 531 e 589 del 16 e 18 febbraio 2026	Si è comunicata la ripartizione territoriale delle quote per l'anno 2026 per il lavoro subordinato non stagionale, con riferimento al decreto di programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari, pari a 43.300, nonché per il settore dell'assistenza familiare, pari complessivamente a 13.600.
Nuovo Portale della famiglia e della genitorialità Comunicato stampa INPS del 17 febbraio 2026	È stato presentato il nuovo Portale della famiglia e della genitorialità, che offre in un unico spazio digitale 40 prestazioni INPS dedicate alla famiglia e ai genitori e 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni. Con riferimento ai servizi INPS per la famiglia, il Portale è organizzato in sezioni: servizi INPS (personalizzati); diventare genitori; crescita del bambino/bambina; disabilità; centri per la famiglia; servizi di prossimità ("Vicino a te"). L'obiettivo dell'iniziativa è semplificare l'accesso a bonus, congedi e sussidi, riducendo gli ostacoli burocratici e rendendo la piattaforma più intuitiva e facilmente fruibile.
E-bike escluse dal reddito dei dipendenti Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 41 del 16 febbraio 2026	Riguardo all'assegnazione ad uso promiscuo per i dipendenti di e-bike, acquistate in leasing dal datore di lavoro, è stato precisato che, se l'utilizzo copre almeno il 30% dello spostamento casa-lavoro, il benefit risponde alle finalità di "utilità sociale" ed è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché i dipendenti vi aderiscano senza pattuire ulteriori aspetti di fruizione, fatta eccezione per il momento di utilizzo.
Colf e badanti (lavoro domestico): minimi retributivi per il 2026 Accordo 11 febbraio 2026	In data 11 febbraio 2026, la Commissione Nazionale per la variazione dei minimi retributivi (art. 38 del CCNL 28 ottobre 2025), Fidaldo unitamente alle associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Adld, Adlc), Domina, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono riuniti per procedere alla determinazione dei minimi retributivi valevoli, dal 1° gennaio 2026, per i prestatori di lavoro domestico.
Gestione Separata INPGI: minimali e aliquote per l'anno 2026 INPGI, Circolari nn. 1, 2 e 3 del 5 febbraio 2026	L'INPGI ha provveduto a rivalutare le pensioni e ad aggiornare i valori delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2026. Inoltre, sono stati comunicati i valori aggiornati relativi ai minimali e ai massimali contributivi per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi. Con riferimento a tali lavoratori, l'Istituto fornisce anche gli importi relativi alla contribuzione volontaria e alla rateazione dei debiti contributivi. Infine, l'Istituto ha pubblicato gli importi della contribuzione minima per i giornalisti liberi professionisti, della contribuzione volontaria per l'anno 2026 e il termine di scadenza per la dichiarazione reddituale relativa ai redditi del 2025.

ISAC: prime comunicazioni INPS sull'affidabilità contributiva Decreto interministeriale 27 febbraio 2026 (Ministero Lavoro 3 marzo 2026)	Introdotti, dal 1° gennaio 2026, gli ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva) nei settori M21U “Commercio all'ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”. Entro il 31 marzo 2026, l'INPS trasmetterà ai datori interessati, in via telematica, una comunicazione di “compliance” con le risultanze degli scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati per il modello ISAC di riferimento. <i>(si veda approfondimento)</i>
Convertito in legge il Decreto Ucraina Legge n. 27 del 27 febbraio 2026 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026)	Publicata la legge di conversione del c.d. Decreto Ucraina, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini (a richiesta degli interessati), nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
In Gazzetta il Decreto Maltempo Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026)	È stato pubblicato il c.d. Decreto Maltempo, che prevede interventi per l'emergenza provocata dagli eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi. Si segnalano, a favore delle zone colpite dal Ciclone Harry, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a copertura del periodo 18 gennaio 2026 - 30 aprile 2026 (con ripresa dei versamenti prevista in via generale entro il 10 ottobre 2026), nonché il riconoscimento fino al 30 aprile 2026 di un ammortizzatore sociale emergenziale per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro.
Rapporto biennale 2024-2025 sulla parità di genere Ministero del Lavoro, Notizia del 24 febbraio 2026	Il prossimo 30 aprile scade il termine per l'invio telematico del rapporto biennale delle pari opportunità relativo al biennio 2024-2025 a cui sono tenute le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ma che può essere presentato, su base volontaria, altresì da quelle di minori dimensioni. Dal 1° marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro” è disponibile l'applicativo per trasmettere tale prospetto.
Detassazione incrementi retributivi, maggiorazioni e indennità Agenzia delle Entrate Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026	L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative per l'attuazione dei nuovi regimi di detassazione, introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 per il periodo d'imposta 2026, • degli incrementi retributivi disposti da rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni.
Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza: indicazioni dell'INL Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026	L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni ai propri uffici territoriali in merito alle novità introdotte dal c.d. Decreto Sicurezza, che abbiano rilevanza per l'attività di vigilanza, con particolare riferimento ai cantieri edili e alle novità relative alla patente a crediti.

APPROFONDIMENTO 1

Al via gli ISAC contro il lavoro sommerso

Entro il prossimo 31 marzo i datori di lavoro riceveranno la comunicazione di compliance (INPS, circolare 6 marzo 2026, n. 6).

L'INPS ha esposto gli interventi di promozione della **compliance** in materia contributiva attraverso l'utilizzo degli **Indici sintetici di affidabilità contributiva** (ISAC). Tali indicatori sono attivi dal **1° gennaio 2026** e sono stati introdotti per rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il **lavoro irregolare** attraverso l'incrocio di dati fiscali e contributivi.

Pertanto, il decreto interministeriale 27 febbraio 2026 ha approvato gli **ISAC** per il settore del **commercio all'ingrosso alimentare** e per il settore delle **strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere**.

Entro il 31 marzo 2026, l'INPS invierà ai datori di lavoro interessati una lettera di compliance che riporta gli eventuali scostamenti (lievi o significativi) dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, con la stima delle giornate lavorative che riporterebbero l'indicatore nella fascia di normalità. La comunicazione non è un accertamento e non determina irregolarità, ha finalità informativa e preventiva.

Gli ISAC derivano dall'integrazione dei dati contributivi **Uniemens** con i dati fiscali **ISA** e le informazioni derivanti dalla cooperazione applicativa (UNISOMM).

I datori di lavoro che ricevono la lettera di compliance possono inviare riscontri all'INPS tramite il template allegato alla circolare. Il template va trasmesso tramite la funzione "**Comunicazione bidirezionale**" del **Cassetto previdenziale del contribuente**.

Se il datore di lavoro ritiene necessario regolarizzare i dati contributivi, può farlo attraverso la sezione "**Regolarizzazione da compliance**" del flusso Uniemens, utilizzando il Tipo Regolarizzazione "**RE**" e indicando protocollo e data della lettera.

Eventuali contributi dovuti vanno versati con modello **F24**, causale **RC01**.

APPROFONDIMENTO 2

TRASFERTE E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La **disciplina dei rimborsi delle spese** sostenute dai lavoratori in occasione delle **trasferte o missioni di lavoro**, come risaputo, ha subito rilevanti modifiche negli ultimi mesi.

EXCURSUS NORMATIVO

Un primo intervento è stato operato dal D.Lgs. n. 192/2024, il quale ha stabilito che i rimborsi delle **spese di viaggio e trasporto** per le **trasferte**, nell'ambito del **territorio comunale**, **non concorrono a formare il reddito**, se le medesime spese sono **comprovate** e **documentate**. In questo modo è stato superato il rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate "*da documenti provenienti dal vettore*".

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

Poco dopo, la Legge di Bilancio 2025 ha a sua volta disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, i **rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, **non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili**.

Eventuali **rimborsi effettuati in contanti**, pertanto, **ne determinano l'assoggettamento** sia sotto il profilo previdenziale che fiscale. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Coerentemente, è stato previsto che le **spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute dalle aziende per le trasferte dei dipendenti, **siano deducibili** nei limiti previsti **solo se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili**.

Da ultimo, il DL n. 84/2025 ha circoscritto gli obblighi di tracciabilità sopra brevemente descritti alle **sole spese sostenute in occasione delle trasferte o missioni in Italia**, sia per quanto riguarda la determinazione dei redditi di lavoro dipendente che quelli d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025**, ha fornito alcuni chiarimenti utili alla **corretta gestione delle trasferte** dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alla gestione dei **rimborsi delle spese** da questi sostenute.

DISCIPLINA DELLA TRASFERTA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato brevemente le modalità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente in occasione della trasferta, riconducibili ai cd. sistemi **forfettario, misto e analitico**, apporta due importanti chiarimenti.

Trasferte nel Comune

In base alla previgente disposizione, in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale gli eventuali rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore, in quanto erano esenti i soli rimborsi di spese comprovate sulla base di idonea documentazione proveniente dal vettore (trasporto pubblico o taxi).

Stante la nuova formulazione dell'articolo 51, comma 5 del TUIR, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, **non concorre a formare il reddito il rimborso**, sotto forma di **indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato**, purché

- calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, nonché
- opportunamente comprovato e documentato.

Al fine di considerare esenti i rimborsi delle spese di viaggio così erogati, l'Agenzia delle Entrate richiama la Risoluzione n. 92/2015, nella quale si precisava che il datore di lavoro dovesse conservare **apposita documentazione interna** dalla quale si evinca che *"l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle*

tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura”.

Spese ammesse a rimborso

L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che non concorrono a formare il reddito del lavoratore, e quindi sono esenti perché riconducibili a “spese di viaggio”, i rimborsi:

- delle **spese di pedaggio** debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.
- delle **spese di parcheggio** comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Sul punto, pertanto, l’Agenzia afferma che **si devono considerare superati** i precedenti chiarimenti resi.

In particolare, considerando che le spese di parcheggio non erano considerate quali “spese di viaggio”, ma rientravano tra le “altre spese”, e per analogia le spese di pedaggio (che mai erano state menzionate dall’Agenzia), qualora rimborsate al lavoratore dipendente in aggiunta all’indennità chilometrica, **avrebbero dovuto essere trattate come segue:**

1. **interamente imponibili**, qualora il regime adottato dal datore di lavoro sia di tipo **forfettario**;
2. **imputabili** alle “altre spese” entro il limite complessivo giornaliero di euro 15,49 per le trasferte nazionali, o euro 25,82 per le trasferte estere, nell’ambito di un sistema di **rimborso analitico** (e quindi esenti entro tale limite, ovvero imponibili per la differenza se eccedenti tale limite);
3. **imputabili all’eventuale indennità di trasferta** fiscalmente esente, nei limiti di euro 15,49, o euro 25,82 per le trasferte estere, qualora venga adottato un sistema di **rimborso misto**.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Come anticipato, una delle novità rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute dal lavoratore in occasione delle trasferte, al fine di consentirne il rimborso in regime di esenzione da imposizione fiscale e previdenziale. Risulta pertanto chiaro che, qualora il lavoratore si rechi in **trasferta** o **missione** all’interno del territorio dello Stato, i **rimborsi delle spese** sostenute per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** (limitatamente a **taxi** e **NCC**),

- **non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso**,
- **purché** i pagamenti delle predette spese siano effettuati mediante **versamento bancario, postale** o altri metodi di **pagamento tracciabili**.

Trasferte fuori o nel Comune

L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, chiarisce che gli obblighi di tracciabilità delle spese riguardano tanto le trasferte all’interno del **Comune** quanto quelle effettuate **fuori dal territorio comunale**: mentre nel secondo caso l’obbligo di tracciabilità si estende a tutte le tipologie di spesa sopra elencate (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), per le trasferte in ambito comunale lo stesso può essere limitato alle sole spese di viaggio e trasporto mediante **taxi** e **NCC**. Infatti, le spese di viaggio e trasporto per autoservizi pubblici di linea non

sono in ogni caso soggette a obblighi di tracciabilità, mentre le spese per vitto e alloggio, nel caso di trasferta nel Comune, concorrono comunque a formare il reddito del lavoratore.

Obblighi di tracciabilità e sistema di rimborso

L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, la previsione che subordina la non concorrenza al reddito, relativamente alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante *taxi* e NCC, alla condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili **prescinde dal "sistema"** (forfettario, misto o analitico) adottato per la determinazione del ristoro economico riconosciuto in favore del dipendente.

Nel particolare, considerando le tipologie di spesa che possono essere ammesse all'esenzione fiscale e previdenziale dal reddito del lavoratore dipendente in virtù del sistema adottato, si possono riassumere gli obblighi di tracciabilità secondo la seguente tabella.

Sistema	Vitto	Alloggio	Viaggio & Trasporto (Taxi-NCC)	Altre spese*
Forfettario	-	-	tracciabili	-
Misto**	tracciabili	tracciabili	tracciabili	-
Analitico	tracciabili	tracciabili	tracciabili	-

(*) Si ricorda che per "Altre spese" si intendono le spese ulteriori e diverse rispetto al vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte fuori dal territorio comunale, anche se non documentate, che rimangono esenti fino all'importo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero). Le "Altre spese" non sono mai soggette ad obblighi di tracciabilità.

(**) Nell'ambito del sistema di rimborso misto, sono da considerare tracciabili le spese di vitto e/o di alloggio, a seconda della/e categoria di spesa per cui è stato scelto il rimborso analitico.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, sono **soggette all'obbligo di tracciabilità** anche le spese sostenute per l'**imposta di soggiorno**, in quanto strettamente connessa alle spese di alloggio. Il rimborso di tale spesa, dunque, è legittimamente escluso dal reddito del lavoratore a condizione che la stessa di pagata mediante sistemi tracciabili.

Modalità di pagamento tracciabili e onere della prova

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate si concentra sulle modalità di pagamento ammesse a soddisfare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Nel particolare, si tratta dei seguenti:

- **versamento bancario o postale;**
- **carte di debito;**
- **carte di credito;**
- **carte prepagate;**
- **assegni bancari e circolari.**

L'Agenzia precisa poi che devono considerarsi **legittimi tutti gli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento**, al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, sono ammessi anche pagamenti effettuati tramite **MAV e PagoPA**, nonché mediante istituti di moneta elettronica autorizzati mediante **applicazione via smartphone**.

Particolare attenzione è stata poi posta in ordine alla **prova della transazione** effettuata dal lavoratore, al fine di attestare l'avvenuto pagamento elettronico.

Fermo restando che la **ricevuta fiscale (cartacea)** della transazione effettuata è da considerarsi la tipologia di attestazione preferibile della spesa e delle modalità di pagamento, a tal riguardo l'Agenzia precisa che:

- in via generale, l'**estratto conto del conto corrente** ovvero della **carta di credito** (purché riporti tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento) costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile;
- nel caso di **pagamento tramite smartphone**, l'attestazione di pagamento può essere rappresentata anche dalla **e-mail** di conferma dell'istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione.

Trasferite all'estero

Come anticipato, il cd. "Decreto Fiscale" (DL n. 84/2025) ha limitato l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta alle sole spese *"sostenute nel territorio dello Stato"*.

Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi **per le spese sostenute all'estero** in occasione delle **trasferte non è**, quindi, **richiesta** l'ulteriore condizione dell'**utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile**.

Redditi assimilati a lavoro dipendente

Da ultimo, preme evidenziare che **le novità** introdotte con la Legge di Bilancio 2025 **in materia di tracciabilità delle spese si applicano anche alle trasferte e alle missioni effettuate dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

MILLEPROROGHE 2026: PROROGATI I BONUS GIOVANI, DONNE E ZES

La Legge n. 26/2026 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025) proroga e aggiorna diverse disposizioni normative.

Tra le novità di interesse per i datori/sostituti d'imposta si segnalano le **proroghe** delle agevolazioni introdotte dal c.d. **Decreto Coesione** (D.L. n. 60/2024) e, nel particolare:

- del **Bonus Giovani**, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026;
- del **Bonus Donne**, alle medesime condizioni previste, fino al 31 dicembre 2026;
- del **Bonus ZES**, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026.

Per la piena operatività dei predetti esoneri si attende l'autorizzazione della Commissione europea, ove prevista, e le indicazioni dell'INPS.

Si evidenzia invece la **mancata proroga** dell'agevolazione, prevista dal Decreto Coesione, che riconosce specifici **incentivi all'autoimpiego nei settori strategici** per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

"BONUS GIOVANI"

Le disposizioni del Decreto Coesione

Il Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo al fine di favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato (c.d. "**Bonus Giovani**") destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto/trasformato, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024 (salvo quanto previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno) ed il 31 dicembre 2025**, personale non dirigenziale con **meno di 35 anni** (ossia che hanno al massimo 34 anni e 364 giorni), con **contratto a tempo indeterminato** e **mai occupati a tempo indeterminato**.

Il beneficio consiste nell'**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a:

- **650,00 euro** su base mensile per i contratti stipulati in sedi/unità produttive nella **Zona Economica Speciale** unica per il Mezzogiorno;
 - **500 euro** su base mensile per i lavoratori occupati nelle **altre Regioni**
- e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.

L'esonero contributivo ha una **durata massima di 24 mesi**.

Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026:

- è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 al **30 aprile 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere/trasformare** a tempo indeterminato lavoratori under 35;
- è stabilito che per le **assunzioni/trasformazioni** effettuate:
 - **fino al 31 dicembre 2025** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
 - **dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati qualora le medesime assunzioni **comportino un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Qualora **non** si registri tale **incremento occupazionale**, per le assunzioni effettuate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero è pari al **70%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- per le assunzioni o trasformazioni effettuate con **decorrenza successiva al 31 dicembre 2025**, **Marche e Umbria** vengono aggiunte alle Regioni per cui si ha accesso alla **misura più elevata dell'esonero (650 euro)**;
- aumenta l'**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Preme evidenziare che l'incremento occupazionale netto è stato introdotto:

- nella **ZES** per le **assunzioni o trasformazioni** effettuate **dal 1° settembre 2024**;
- per la **generalità** delle assunzioni o trasformazioni effettuate **dal 1° luglio 2025** (fino al 31 dicembre 2025), secondo quanto emerso dal negoziato intercorso con la Commissione europea.

Si ricorda, infine, che la misura più elevata di esonero (650 euro) è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**; tale autorizzazione è stata concessa, fino al 31 dicembre 2025, con la Decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025.

“BONUS DONNE”

Le disposizioni del Decreto Coesione

Il Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate (c.d. “**Bonus Donne**”) destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024** (salvo quanto diversamente previsto) **ed il 31 dicembre 2025**, con **contratto a tempo indeterminato** donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno;
- in professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere.

Il beneficio consiste nell'**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650,00 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.

L'esonero contributivo ha una **durata massima di 24 mesi**.

Ai datori di lavoro privati che assumono donne occupate nelle professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, l'esonero spetta per un periodo massimo di **12 mesi**.

Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026, è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere** a tempo indeterminato donne, con le **medesime condizioni** stabilite in precedenza e aumenta l'**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Si ricorda, in particolare, che le assunzioni devono comportare sempre un **incremento occupazionale netto**.

Per quanto riguarda le donne senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, il provvedimento in esame non esplicita la possibilità di estendere l'area Zes alle Regioni Marche e Umbria.

Tuttavia, è lecito attendersi che l'estensione dal 20 novembre 2025 anche alle Regioni Marche ed Umbria sia valida per l'incentivo in questione, analogamente a quanto previsto per il "Bonus ZES". Sul punto si attendono indicazioni da parte dell'INPS.

"BONUS ZES"

Le disposizioni del Decreto Coesione

Il Decreto Coesione ha introdotto un **esonero contributivo** al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (c.d. "**Bonus ZES**") destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025**:

- personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato che, alla data di assunzione, abbia compiuto 35 anni e sia disoccupato da almeno 24 mesi;
- presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e, dal 20 novembre 2025, **Marche e Umbria**).

Nel mese in cui hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato i datori di lavoro interessati devono aver occupato fino a un **massimo di 10 dipendenti**. Inoltre, l'assunzione del lavoratore deve aver determinato un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
 Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
 Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

Il beneficio consiste nell'**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo ha una durata massima di **24 mesi** e non è riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026:

- è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 al **30 aprile 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere** a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria);
- è stabilito che per le **assunzioni** effettuate:
 - **fino al 31 dicembre 2025** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
 - **dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati qualora le medesime assunzioni **comportino un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Qualora **non** si registri tale **incremento occupazionale**, per le assunzioni effettuate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero è pari al **70%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- aumenta l'**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Preme evidenziare, a riguardo, che l'incremento occupazionale netto, pur non essendo previsto direttamente dal c.d. Decreto Coesione in relazione alle **assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025**, è comunque necessario in forza del rinvio operato dal D.M. 7 gennaio 2025 al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ricorda, infine, che l'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea; tale autorizzazione è stata concessa, fino al 31 dicembre 2025, con Decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025, **(attualmente assente e pertanto, al momento, l'esonero non è operativo)**

RIEPILOGO DELLE NOVITÀ

Novità	Bonus Giovani	Bonus Donne	Bonus Zes
Durata	Assunzioni/trasformazioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;	Assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;	Assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

	per 24 mesi	per 24/12 mesi	per 24 mesi
Misura	70% di base 100% in caso di incremento occupazionale netto 500 euro mensili; 650 in area ZES (dall'1° gennaio 2026 anche Marche e Umbria)	100% (subordinato in ogni caso all'incremento occupazionale) 650 euro mensili	70% di base 100% in caso di incremento occupazionale netto 650 in area ZES (dal 20 novembre 2025, anche Marche e Umbria)

...ULTIME DAL MONDO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA...



Ebilog: contributo genitorialità 2026

Previsto un contributo per i lavoratori dipendenti nel settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica

L'Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica riconosce, ai dipendenti di un datore di lavoro in regola con i versamenti, un contributo per sostenere la genitorialità per l'anno 2026.

Il contributo, pari a **500,00 euro**, può essere richiesto in alternativa da uno dei genitori associati a Ebilog, conviventi con il minore dal 1° gennaio 2026. Nel caso di genitori non conviventi il bonus può essere richiesto dal genitore con il quale il minore convive.

Il beneficio potrà essere conseguito in presenza delle seguenti condizioni:

- nascita di un/una figlio/a nell'anno 2026. Sono parimenti riconosciute le adozioni e gli affidi perfezionati nel 2026;
- il valore dell'ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non deve essere superiore a 40 mila euro.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il **31 dicembre 2026** esclusivamente in via telematica.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: prosegue il confronto

Focus su minimi salariali e potere di acquisto dei lavoratori

Lo scorso 9 marzo 2026 si è tenuto un nuovo incontro tra le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Unionmeccanica-Confapi per discutere il rinnovo del CCNL di settore, scaduto a dicembre 2024.

Sono già previsti anticipi economici pari a **22,10 euro** per il 2025 e **50,00 euro** per il 2026, ma il cuore della trattativa resta il salario minimo.

Unionmeccanica ha evidenziato una differenza di massa salariale derivante dai **37,00 euro** di differenza sui minimi retributivi rispetto al contratto dell'industria.

I sindacati, a loro volta, premono per una sottoscrizione rapida e coerente con gli altri rinnovi di categoria, auspicando il mantenimento della clausola di garanzia per tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori dall'inflazione.

Oltre all'aspetto economico, il confronto riguarderà, nei prossimi incontri, anche temi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione continua e il mercato del lavoro.

Le parti stabiliscono i prossimi incontri il **24 marzo 2026** e il **2 aprile 2026**.

CCNL Portieri Federportieri: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi retributivi e Una Tantum di 500,00 euro per i lavoratori del settore

Lo scorso 22 gennaio 2026, le Associazioni datoriali Federproprietà, Uppi e le Organizzazioni sindacali Fesica-Confasal, Confappi hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Il nuovo accordo ha validità triennale con decorrenza dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**. Il contratto disciplina il rapporto di lavoro di diverse figure professionali, tra cui portieri (profilo A), manutentori (profilo B), impiegati amministrativi (profilo C) e addetti alla vigilanza (Profilo D).

Viene inoltre stabilita l'erogazione di un importo Una Tantum pari a 500,00 euro, da corrispondere con la retribuzione di febbraio 2026, a copertura del periodo di vacanza contrattuale relativo all'anno 2025.

Tra le innovazioni normative troviamo il Contratto Pal (Politica Attiva Lavoro), volto a favorire l'inserimento e il reinserimento professionale attraverso percorsi formativi mirati e l'introduzione dell'istituto del preavviso attivo consistente in una procedura di collaborazione tra datore di lavoro, lavoratore in uscita ed Ente Bilaterale per agevolare la ricollocazione nel mercato del lavoro.

CCNL Emittenti Radiofoniche Locali: erogazione dell'Una Tantum

In arrivo a marzo la 1° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2025

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

In attuazione dell'Ipotesi di accordo del 9 dicembre 2025, con la retribuzione di marzo 2026, viene erogata a tutti lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e alle date di erogazione delle tranches previste, la 1° rata *Una Tantum* di importo pari a **100,00 euro** lordi a titolo di copertura del periodo 1° gennaio-30 giugno 2025. La 2° rata, di pari importo, sarà erogata con la retribuzione del mese di **giugno 2026**.

L'importo viene corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2025; a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.

L'*Una Tantum* è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

Il suddetto importo non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico dell'azienda.

L'importo una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale.

La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l'erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come *Una Tantum*.

CCNL Dirigenti Enti locali: siglato il rinnovo

Previsti incrementi retributivi e potenziamento del welfare e della formazione

Lo scorso 23 febbraio 2026 l'Agenzia Aran, le Organizzazioni sindacali Fedirets, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Unscp e le Confederazioni sindacali Cosmed, Cisl, Cgil, Uil hanno sottoscritto il nuovo CCNL di settore per il triennio 2022-2024. Il contratto interessa dirigenti RAL, PTA e Segretari comunali e provinciali.

Dal punto di vista economico, l'accordo prevede incrementi dello stipendio tabellare, per i dirigenti RAL e PAT, da un importo di **47.015,77 euro** annuo all'importo di **50.005,77 euro**.

E' previsto, inoltre, l'incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31 dicembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di **1.792,44 euro**.

Tali incrementi hanno effetto anche nei confronti del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

Per i Segretari comunali e provinciali la retribuzione tabellare annua lorda, comprensiva di 13° mensilità, viene aumentata a: **50.005,77 euro** per le fasce A e B, **40.004,59 euro** per la fascia C.

L'accordo disciplina il lavoro agile come strumento di innovazione organizzativa, garantendo priorità di accesso a lavoratori con particolari esigenze di salute o familiari.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2026

DOMENICA 15

Riduzione edilizia

Ultimo giorno utile per l'invio all'INPS delle istanze di riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l'anno 2025 pari all'11,50%.

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **febbraio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **luglio - settembre 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Conguaglio sostituti d'imposta

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di **febbraio 2026** da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell'anno solare 2025.

Invio CU 2026 Ordinaria

Ultimo giorno utile per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2026 Ordinaria per lavoro dipendente e assimilato e lavoro autonomo occasionale.

CU 2026 Sintetica

Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell'anno 2025.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **febbraio 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**febbraio 2026**).

SABATO 21

Invio correttivo CU 2026 Ordinari

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

MARTEDÌ 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **febbraio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **febbraio 2026**.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **febbraio 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI